

### ATTIVITÀ SVOLTA IN MERITO ALLE TUTELE E ALL'AMMINISTRAZIONE DI SOSTEGNO

Nel 1998 uscì sul n. 121 di "Prospettive assistenziali" l'articolo "Come ottenere gratuitamente l'interdizione" del nostro compianto socio fondatore Carlo Sessano. Grazie a lui l'Utlim aveva ottenuto, a fronte dell'articolo 417 comma 1 del codice civile, «*le istanze di interdizione o inabilitazione possono essere promosse dal (...) Pubblico ministero*», che si potesse accedere a questo percorso gratuito purché l'Utlim operasse una sorta di preistruttoria con i soci che intendevano promuovere una istanza di interdizione per un loro familiare e quindi presentasse la documentazione preparata secondo le indicazioni fornite dalla Procura della Repubblica e presentate alla segreteria della stessa Procura con una lettera accompagnatoria dell'Utlim. Successivamente Carlo Sessano ritornava sull'argomento con un altro articolo, pubblicato sul n. 138 della stessa rivista, nel quale descriveva la positiva esperienza dell'Utlim.

Torniamo, con questo articolo, ad aggiornare le valutazioni della nostra esperienza.

Ai tempi dell'articolo di Carlo Sessano tutto l'iter si svolgeva in pochi mesi. Da allora le cose sono andate rapidamente cambiando. Alla Procura iniziarono a pervenire sempre più numerose segnalazioni di persone incapaci di provvedere ai propri interessi a fronte delle aumentate difficoltà ad ottenere il rispetto dei diritti dei cittadini acquisiti (vedi per esempio il diritto alla continuità delle cure sanitarie).

In termini di tempistica si passò rapidamente da pochi mesi (sei) a 2-3 anni per ottenere la tutela. Sulla spinta di queste aumentate esigenze il Tribunale di Torino ha aperto uno "sportello" denominato "Ufficio fasce deboli" che accoglie le istanze dei cittadini per accedere al percorso gratuito con la Procura della Repubblica.

Non ci risultano esperienze analoghe in altre Procure, dove l'unica strada percorribile resta il ricorso tramite avvocato le cui parcelle risultano spesso inaccessibili per le famiglie.

Nel 2004 viste le aumentate problematiche e per meglio corrispondere alla esigenze delle per-

sone con disabilità intellettiva viene promulgata la legge n. 6 del 9 gennaio 2004 che introduce la figura dell'amministratore di sostegno che modifica anche alcuni articoli di legge riguardanti l'interdizione.

La nuova legge sull'amministrazione di sostegno indica all'articolo 404 che «*la persona che, per effetto di una infermità ovvero una menomazione fisica o psichica, si trova nell'impossibilità, anche parziale o temporanea, di provvedere ai propri interessi, può essere assistita da un amministratore di sostegno, nominato dal giudice tutelare del luogo in cui ha la residenza o il domicilio*». Questo percorso è più breve in quanto non prevede l'atto di interdizione che precede la nomina a tutore, anche perché l'amministratore di sostegno non sostituisce in toto la persona beneficiaria ma solo in quegli atti che sono indicati nel decreto di nomina. Sotto questo aspetto l'Utlim fornisce al cittadino tutte le informazioni necessarie a comprendere la differenza fra impossibilità (amministrazione di sostegno) e incapacità (tutela) e quindi fra amministratore di sostegno e tutore, nonché le informazioni necessarie circa le relative competenze ed obblighi.

Qualora dalla documentazione medica e dai colloqui il giudice ritenga non sufficiente l'amministrazione di sostegno, respinge l'istanza ed il cittadino deve presentare istanza di interdizione, salvo che il giudice stesso non abbia provveduto d'ufficio a trasmettere gli atti al Pubblico ministero. Il provvedimento relativo all'amministrazione di sostegno è più semplice, non oneroso per il ricorrente e richiede meno tempo per ottenerlo: dunque è idoneo nei numerosi casi delle persone anziane affette da demenza senile che hanno patrimoni, ma anche bisogno di qualcuno che compia in loro vece gli atti necessari a garantire la continuità delle cure socio-sanitarie nonché a gestire le altre eventuali esigenze.

Per quanto riguarda l'interdizione l'art. 414 che recitava: «*Il maggiore di età ed il minore emancipato, i quali si trovano in condizione di abituale infermità di mente che li rende incapaci di provvedere ai propri interessi, devono essere interdetti*», oggi invece è così redatto: «*Il maggiore di età ed il minore emancipato, i quali si trovano in*

*condizione di abituale infermità di mente che li rende incapaci di provvedere ai propri interessi, sono interdetti quando ciò è necessario per assicurare la loro adeguata protezione».*

Su questo fronte l'Utlim continua a supportare il cittadino sia in termini di informazione sulla funzione del tutore, che sulla stesura dell'istanza (di cui fornisce il fac-simile) e sulla documentazione da allegare, nonché su ciò che riguarda il rendiconto annuale che il tutore deve presentare annualmente al Giudice tutelare. L'Utlim consegna l'istanza di interdizione all'Ufficio fasce deboli della Procura della Repubblica.

Riteniamo che il ricorso sia sempre urgente quando vi sia la necessità di garantire alla persona da tutelare il rispetto dei suoi diritti, per

esempio la continuità delle cure. Occorre pertanto provvedere, per esempio, all'opposizione alle dimissioni da ospedali e da case di cura private. In caso di urgenza è comunque possibile rivolgersi al giudice tutelare ai sensi dell'articolo 402, comma 2 per chiedere la nomina di un amministratore provvisorio.

Anche in relazione all'alto costo delle parcelle e dei tempi di attesa per ottenere i provvedimenti di tutela, l'Utlim ritiene opportuna la soppressione della tutela in favore delle norme sull'amministrazione di sostegno. Sugeriamo pertanto la lettura dell'articolo pubblicato su "Prospettive assistenziali", n. 158, 2007 "Iniziative per l'abrogazione dell'interdizione e dell'inabilitazione e la modifica dell'amministrazione di sostegno".

## **Notiziario dell'Associazione nazionale famiglie adottive e affidatarie** *(segue dalla pag. 54)*

siano supportate anche al fine di condividere azioni, processi e strategie. Il supporto associativo e di rete non esclude ovviamente il sostegno, monitoraggio, accompagnamento professionale che deve essere garantito da parte dei Servizi sociali titolari della competenza (servizio sociale – servizio tutela – servizio affidi);

- per favorire l'accoglienza familiare è utile promuovere e costruire complementarietà tra i servizi di accoglienza residenziale e le future famiglie accoglienti in modo che la conoscenza e l'approccio possa avvenire a partire dalla condivisione di contesti relazionali mediati da operatori professionisti così da favorire la relazione, la conoscenza, l'avvio di relazione proficua tra il ragazzo e la famiglia accogliente. In tale contesto di complementarietà tra operatori e famiglia accogliente è possibile costruire contesti di corresponsabilità tali da sollevare la famiglia da compiti complessi (anche formali) al fine di permetterle di "fare la famiglia" ma anche di non essere sola a far fronte a incombenze necessarie per favorire il futuro dei ragazzi stranieri (la relazione tra operatori e famiglie è sempre costruzione di ricchezza relazionale, di implementazione delle identità e delle specificità di ruolo, di opportunità di costruire "valore aggiunto" nell'interesse dei ragazzi stranieri);

- occorre altresì promuovere nei contesti cittadini e delle comunità locali una cultura della solidarietà, della reciprocità e dell'accoglienza

attraverso azioni diffuse, capillari e integrate tra i diversi soggetti pubblici e privati così da implementare tessuti e reti solidali tali da valorizzare anche l'esperienza dell'accoglienza familiare come risorsa del territorio.

### **Il sostegno alle famiglie che accolgono**

In merito alle forme di sostegno da assicurare alle famiglie accoglienti è opportuno sottolineare che:

- alle famiglie accoglienti deve essere riconosciuto e garantito il contributo spese per l'affido, l'accesso gratuito ai servizi specialistici – laddove necessario nel superiore interesse dei minorenni – e agli interventi necessari quali la mediazione culturale, la formazione o altro;

- la famiglia accogliente non può occuparsi delle "questioni formali" relative ai permessi e/o ai processi per il riconoscimento dello status e degli altri servizi previsti a favore dei cittadini stranieri. Occorre quindi garantire che l'erogazione di tali servizi/azioni sia assunta dall'Ente pubblico competente per dette funzioni e avvenga in modo omogeneo a favore di tutti i minorenni stranieri (e neomaggiorenni) accolti in famiglia.

L'accoglienza familiare a favore di minorenni stranieri non accompagnati è dunque risorsa e progetto possibile, ma nella consapevolezza che è necessario garantire condizioni di praticabilità reali.